

COMPENDIO di
**DIRITTO
PUBBLICO**

**VI Edizione
2024**


**Neldiritto
Editore**

Successivamente, è prevalso l'orientamento di far precedere la stipula delle intese dall'approvazione di una legge-quadro volta a definire le modalità di attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost.

A partire dalla nota di aggiornamento al DEF 2020 la "legge-quadro" è stata inserita tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio.

Tale orientamento è stato poi confermato nell'ambito del governo Draghi.

■ 2.1.3. L. 26 giugno 2024, n. 86: oggetto e finalità

Ad esito dell'ampia discussione sull'attuazione del regionalismo differenziato avviata a partire dalla fine della XVII legislatura, lo scorso giugno è stata approvata in via definitiva alla Camera la l. 26 giugno 2024, n. 86, "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione".

La legge ha per oggetto la definizione dei principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e per la loro eventuale modifica o revoca, nonché delle modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e la Regione.

La soluzione di una legge generale di attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost., benché, come detto, non prevista espressamente dalla Costituzione, secondo quanto riportato nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge, persegue più facilmente due obiettivi primari: un più ordinato e coordinato processo di attuazione; un più ampio coinvolgimento delle Camere.

Essa, infatti, da un lato, individua i principi per l'attribuzione di funzioni alle Regioni che abbiano chiesto l'accesso a forme e condizioni particolari di autonomia per una o più materie richiamate dall'art. 116 cit. e delle connesse risorse umane, strumentali e finanziarie; dall'altro, definisce le modalità procedurali di approvazione, modifica e cessazione di efficacia delle intese fra lo Stato e la singola Regione, assicurando il coinvolgimento del Parlamento su un tema così rilevante.

Nello specifico, in premessa, sono individuate le **finalità** dell'intervento legislativo (art. 1), tra cui si richiamano il rispetto dell'unità nazionale e il fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio; il rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di indivisibilità e autonomia; l'attuazione del principio di decentramento amministrativo; il fine di favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118 Cost., nonché del principio solidaristico di cui agli artt. 2 e 5 Cost.

Si precisa inoltre che il riconoscimento dell'autonomia differenziata in materie riferibili ai diritti civili e sociali è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ("**LEP**"), ivi inclusi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali, che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), e nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 119. Tali livelli, infatti, indicano la soglia costituzionalmente necessaria e co-

stituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

Focus. I livelli essenziali delle prestazioni

A tale fine, il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 1, co. 791-801-*bis*, l. 29 dicembre 2022, n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025." (legge di bilancio 2023). Gli schemi degli atti normativi del Governo devono essere trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro quarantacinque giorni, nonché di quelle competenti per i profili finanziari. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro venti giorni dall'assegnazione di queste ultime; decorso tale ultimo termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

A tali decreti legislativi è, inoltre, rimandata la determinazione delle procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

È salvo, in ogni caso, l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ex art. 120, comma 2, Cost..

La legge determina le materie, tra quelle suscettibili di attribuzione alle Regioni in attuazione dell'autonomia differenziata, in riferimento alle quali i predetti decreti legislativi provvederanno alla determinazione dei LEP:

- a) norme generali sull'istruzione;
- b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) istruzione;
- e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- f) tutela della salute;
- g) alimentazione;
- h) ordinamento sportivo;
- i) governo del territorio;
- l) porti e aeroporti civili;
- m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
- n) ordinamento della comunicazione;
- o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Si prevede, altresì, che i LEP siano periodicamente aggiornati con d.P.C.M., sui cui relativi schemi sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, adottati solo successivamente o

contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.
Nelle more, continuano ad applicarsi, ai fini della determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata, le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2023.

■ 2.1.3.1. Le intese tra Stato e Regione per il riconoscimento dell'autonomia

L'art. 21. 26 giugno 2024, n. 86, disciplina il procedimento di approvazione delle intese, richiesta dalla Costituzione ai fini dell'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

L'**iniziativa** spetta alla Regione interessata, sentiti gli enti locali, secondo le modalità previste nell'ambito della propria autonomia statutaria. Essa può concernere una o più materie e le relative funzioni.

A questo punto si apre il **negoziato** tra la Regione e il Governo **per definire uno schema di intesa preliminare**.

Nello specifico, la richiesta è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia, e comunque decorso il predetto termine, avvia il negoziato con il richiedente.

Prima dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli affari regionali da lui delegato informa dell'atto di iniziativa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

NB. Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, l'oggetto del negoziato può essere limitato dal Presidente del Consiglio, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali o dei Ministri competenti per materia, ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa. Inoltre, con riguardo a materie riferibili ai LEP è svolto per ciascuna singola materia.

Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica, è **approvato dal Governo**, su proposta del Ministro per gli affari regionali. Alla riunione del Governo partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.

Successivamente, è trasmesso alla Conferenza unificata per il parere, che deve essere reso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

Acquisito il parere e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente **trasmesso alle Camere** per l'esame dei competenti organi parlamentari, che si esprimono entro novanta giorni con atti di indirizzo, udito il Presidente della Giunta.

Valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo delle Camere e comunque decorso il termine di novanta giorni, il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli affari regionali predispone lo **schema di intesa definitivo** al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario.

NB. L'atto di indirizzo non è vincolante: se il Presidente del Consiglio non intende conformarsi in tutto o in parte, riferisce alle Camere con relazione motivata.